

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE

così composta:

dr.ssa Marina Loasses Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5063/2015 e vertente

TRA

Astral s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese 3, presso lo studio dell'Avv. Andrea Guarino e dell'Avv. Elena Cerchi, rappresentanti e difensori per procura in atti

PARTE IMPUGNANTE

E

Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, in proprio nonché quale mandataria dell'ATI costituita con la Monaco s.p.a, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Genovese, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Aniello Sorrentino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via dei Prati dei Papa 9, per procura in atti



PARTE IMPUGNATA

E

Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna 7, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente; rappresentata e difesa dall'Avv Fiammetta Fusco per procura in atti

OGGETTO : impugnazione lodo arbitrale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione tempestivamente notificato la Astral s.p.a., in persona del legale rappresentante, impugnava il lodo, sottoscritto il 20 gennaio 2015, con il quale il Collegio Arbitrale - designato in forza della clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale delle opere relative all'appalto dei lavori di realizzazione della variante della S.R. (ex S.S.) 156 dei Monti Lepini nel tratto Prossedi –Latina - aveva dichiarato la propria competenza a decidere la controversia promossa dal Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa (aggiudicataria dei lavori in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con l'Impresa Monaco s.p.a.) e aveva dichiarato la sopravvenuta improcedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 816 *quater* c.p.c., stante la mancata adesione alla procedura da parte della Regione Lazio, nei confronti della quale era stato integrato il contraddittorio, disponendo la compensazione delle spese di lite e di funzionamento del collegio arbitrale.

La Astral s.p.a. ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del lodo arbitrale in quanto l'art. 22 del capitolato speciale di appalto, stipulato dalla Regione Lazio e dal Consorzio, non costituiva una valida clausola compromissoria e, in subordine, in quanto, a seguito del trasferimento del contratto di appalto, non si era verificato alcun subentro nella titolarità della clausola compromissoria; in ogni caso, che le spese di funzionamento del collegio arbitrale e della segreteria fossero poste a carico del Consorzio, con condanna



dello stesso alla restituzione del 50% già da essa versato; con vittoria delle spese del grado.

Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa, in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con l'Impresa Monaco s.p.a., in persona del legale rappresentante, che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto; in via incidentale, ha chiesto che - in riforma del lodo - la Astral fosse condannata al pagamento integrale delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, ivi compreso il pagamento del contributo all'Autorità, nonché alla rifusione delle spese legali del giudizio arbitrale; sempre in via incidentale, che il lodo fosse riformato con la dichiarazione che il valore della controversia arbitrale era pari a € 0,00 ovvero indeterminabile ovvero, in subordine, pari a € 50.000,00 ovvero ancora, in estremo subordine, a € 61.291.757,33; con vittoria di spese.

All'esito della notifica dell'atto di impugnazione, si è costituita la Regione Lazio, in persona del presidente *pro tempore*, che ha aderito all'eccezione di nullità del lodo proposta dalla Astral s.p.a. per difetto della clausola compromissoria; in caso di rigetto della domanda, ha chiesto che la richiesta di accertamento di estraneità al vincolo contrattuale proposta dalla parte appellante fosse respinta; con vittoria di spese.

La causa, istruita con produzione di documenti, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 30 settembre 2020, sulla base delle conclusioni spiegate dalle parti, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare, va rilevato che la pronuncia arbitrale di improcedibilità del giudizio ai sensi dell'art. 816 *quater* c.p.c. per la mancata adesione della Regione Lazio, chiamata in causa successivamente alla costituzione del collegio arbitrale, è passata in giudicato per difetto di impugnazione.

La decisione oggetto del presente gravame afferisce esclusivamente alla validità della clausola compromissoria e, in subordine, al subentro dell'Astral nella previsione di cui all'art. 22 del capitolato speciale di appalto, avendo la



stessa rappresentato il proprio interesse a detto accertamento in vista di un'eventuale successiva instaurazione del giudizio arbitrale sulla base della citata clausola.

Sempre in via preliminare, deve essere esaminata la questione inerente alla tempestività o meno dell'eccezione relativa all'inesistenza della clausola compromissoria, sollevata dalla Astral s.p.a. nella prima difesa successiva alla riunione del 4 novembre 2013, in cui è avvenuta la costituzione del collegio arbitrale.

In detta seduta le parti, assistite dai rispettivi Difensori, avevano dichiarato *“di nulla avere da contestare od eccepire in ordine alla designazione degli arbitri e del Presidente...,nonché in ordine alla modalità di nomina degli arbitri predetti, ovvero in ordine alla validità della costituzione del Collegio: Conseguentemente”* di rinunciare *“fin d'ora ad ogni eccezione e/o azione relativa alla nullità e/o annullabilità del lodo in proposito”*.

Ora, come rilevato dalla parte appellante, la corretta costituzione del Collegio arbitrale non preclude la possibilità di eccepirne il difetto di competenza (per la dedotta invalidità della convenzione di arbitrato) nel termine previsto dall'art. 817 c.p.c., ossia nella prima difesa successiva all'accettazione della nomina degli arbitri.

L'eccezione appare, quindi, tempestivamente proposta.

Del resto, il Collegio arbitrale, pur affermando che la riunione del 4 novembre 2013 rappresentava la sede nella quale doveva essere sollevata l'eccezione di incompetenza, è poi passato ad esaminare nel merito la fondatezza della questione, lasciando così intendere che la stessa fosse stata, comunque, proposta nel termine di legge.

Ciò posto, la decisione assunta dal Collegio arbitrale, che ha affermato la propria competenza a conoscere della controversia (riconoscendo la validità della clausola compromissoria), non si presta alla prima censura proposta dalla parte appellante, secondo cui la previsione del Capitolato speciale di appalto avrebbe dovuto essere nuovamente approvata con una distinta pattuizione contrattuale.



Invero, l'art. 22 del Capitolato così recita: *“Tutte le controversie tra la Regione Lazio e l'appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto dei lavori, restano disciplinate dalla legge 10.2.1994 n. 109 come modificata dalla legge 415/98 e successive modifiche ed integrazioni”*.

Il riferimento alla facoltà di ricorrere al giudizio arbitrale appare chiaramente espresso con il richiamo alla l. 109/94, che all'art. 32 prevede, appunto, detta facoltà in relazione a tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1 dell'art. 31 *bis*, cui le parti hanno fatto, peraltro, ricorso prima di dare avvio al presente giudizio.

La necessità di confermare la previsione con un ulteriore apposito negozio non sussiste, in quanto la clausola risulta già inserita in un testo contrattuale e secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione *“quando i contraenti fanno riferimento alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.. (Nella specie, la clausola compromissoria richiamava il regolamento dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato, preclusivo della sua impugnativa per nullità; in applicazione del suesposto principio, la S.C. ha ritenuto sufficiente la specifica approvazione della clausola compromissoria contenente il succitato rinvio per "relationem" e non necessaria una ulteriore specifica approvazione della disciplina del regolamento richiamato nella clausola) (Cass. 5578/2000).*

La seconda censura mossa dalla parte impugnante, che contesta di essere subentrata nella citata previsione contrattuale a seguito della cessione del contratto, va del pari disattesa.

Secondo quanto risulta dagli atti, con cessione sottoscritta in data 22 luglio 2011, la Regione Lazio ha ceduto alla Astral s.p.a. il contratto di appalto stipulato con il Consorzio cosicché a partire da tale data l'appellante è subentrata nel rapporto ed ha acquisito la legittimazione attiva e/o passiva, sul



piano sostanziale e su quello processuale, in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto oggetto della cessione .

L'art. 2 dell'atto di cessione, infatti, così recita *“La Regione Lazio ed Astral S.p.a. danno atto dell'avvenuto trasferimento a quest'ultima della gestione del contratto di appalto in premessa indicato, e della relativa titolarità del medesimo, con conseguente subentro, secondo quanto nelle premesse specificato, di essa cessionaria nella titolarità di tutte le obbligazioni derivanti da detto contratto e suoi atti aggiuntivi, integrativi o modificativi, anche se sorte precedentemente alla sottoscrizione del presente atto”*.

Alla luce di tale previsione, va sicuramente affermato che la parte impugnante è succeduta in tutte le pattuizioni in corso tra la Regione Lazio e il Consorzio, compresa la clausola compromissoria di cui all'art. 22 del Capitolato speciale di appalto.

La cessione del contratto, realizzando una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale, mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica attiva e passiva di uno degli originari contraenti (cedente), comporta, infatti, anche il trasferimento del vincolo nascente dalla clausola compromissoria con la quale le parti originarie si siano impegnate a deferire ad arbitri rituali ogni e qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'attuazione, l'interpretazione e la risoluzione del contratto (Cass. 22522/11).

In ordine all'ultima questione sollevata dalla Astral s.p.a. in merito all'attribuzione delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, nessuna pronuncia può intervenire atteso che, in sede di comparsa conclusionale e, poi, di memoria di replica, la parte appellante ha dichiarato che sul punto è intervenuto un accordo transattivo in esito al quale il Consorzio ha rinunciato a porre in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto in forza della pronuncia arbitrale.

Sul punto, la Astral s.p.a. non ha sollecitato, quindi, alcuna pronuncia nella presente fase di gravame.

L'impugnazione non è fondata e deve essere, quindi, respinta.



L'impugnazione incidentale svolta dal Consorzio è inammissibile in quanto tardivamente proposta.

Invero, l'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di appello è quella del 27 gennaio 2016 e in relazione ad essa doveva essere computato il termine a ritroso di cui all'art.166 c.p.c., con conseguente scadenza al 7 gennaio 2016.

La costituzione del Consorzio è avvenuta, invece, il 12 gennaio 2016 e, quindi, oltre il termine di legge.

A nulla rileva la circostanza che l'udienza indicata nella citazione sia stata differita dal Presidente della Sezione, in sede di assegnazione della causa, all'udienza del 2 febbraio 2016 e ciò in ossequio al principio secondo cui *“Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore; conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma, cod. proc. civ.”* (Cass. 1127/2015).

Tra l'altro costituisce principio pacifico quello secondo cui il differimento del termine, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., per la tempestiva proposizione del gravame, nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza, non si applica ove il rinvio della prima udienza sia stato disposto direttamente dal Presidente di sezione, avendo la richiamata disposizione natura eccezionale e non essendo, pertanto, suscettibile di applicazione analogica. (Cass. 8638/20).

Quanto al regolamento delle spese di lite della presente fase, che si liquidano per l'intero come da dispositivo, l'esito della controversia, che ha visto soccombente il Consorzio solo in relazione alla questione processuale della tardività



dell'impugnazione incidentale, giustifica la compensazione nella misura del 50%, con condanna della Astral s.p.a. alla rifusione del restante 50%.

La particolarità della posizione della Regione Lazio, nei cui confronti il lodo ha reso una pronuncia definitiva, giustifica la compensazione integrale delle spese.

La Astral s.p.a. e il Consorzio restano tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore importo pari all'ammontare del contributo rispettivamente dovuto.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello , definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1.- rigetta l'impugnazione principale;
- 2.- dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale;
- 3.- liquida le spese di lite della presente fase di giudizio, fra l' Astral e il Consorzio, nella misura complessiva di € 60.000,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura complessiva del 15%, e, compensandole nella misura della metà, condanna la Astral s.p.a. alla rifusione del restante 50% nei confronti del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, in proprio nonché quale mandataria dell'ATI costituita con la Monaco s.p.a.;
- 4.- dispone la compensazione delle spese di lite tra la parte impugnante e la Regione Lazio;
- 5- dichiara la parte impugnante principale e la parte impugnante incidentale tenute al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontate del contributo unificato rispettivamente dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dr.ssa Maria Grazia Serafin

Dr.ssa Marina Loasses



